

Maurizio sala

Alberto Guglielmo

Approvazione della disciplina per l'accREDITamento dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento, ai sensi dell'art. 4, comma 114, punto e) della Legge regionale 5 gennaio 2000, n.1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs 31.03.1998, n. 112".

Marino Bassi

Renzo Ruffini

VISTA:

- la L. 21 dicembre 1978 n. 845 "legge quadro in materia di Formazione Professionale";
- la L.r. 7 giugno 1980, n. 95 "Ordinamento e programmazione della formazione professionale in Lombardia";

VISTO:

- l'art. 17 della L. 24 giugno 1997, n. 196 sul riordino della formazione professionale;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59) che al capo IV art. 143 conferisce alle Regioni tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia "formazione professionale" salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato dall'art. 142 del suddetto D.Lgs., fra i quali è prevista la "definizione dei requisiti minimi per l'accREDITamento delle strutture che gestiscono la formazione professionale";
- l'art. 4 comma 114, punto e) della L.r. 5 gennaio 2000 n. 1 recante "Riordino delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112" il quale prevede che la Regione eserciti funzioni amministrative relative alla definizione degli standard per l'accREDITamento delle strutture formative e di orientamento e delle modalità per l'accREDITamento in sede regionale nonché alla gestione dell'elenco regionale delle strutture accREDITate;
- l'accordo tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per l'individuazione degli standard minimi delle qualifiche professionali e dei criteri formativi per l'accREDITamento delle strutture della formazione professionale siglato il 18 febbraio 2000;
- il D.M. n. 166 del 25 maggio 2001 "AccREDITamento delle sedi formative e delle sedi orientative";

- che l'art. 10, comma 1 del sopraddeuto decreto così recita "entro il 31 dicembre 2001, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, previa intesa in sede di conferenza Stato/Regioni, definisce gli standard minimi di competenze professionali relative alle funzioni di direzione, amministrazione, docenza, coordinamento, analisi, progettazione, valutazione, orientamento, di cui al punto 3 lett. c) dell'allegato A dell'Accordo Stato/Regioni";

DATO ATTO che, nelle more della definizione degli standard minimi di competenze professionali da parte del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, si ritiene opportuno procedere alla approvazione della disciplina per l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento, anche in carenza del requisito B3 "disponibilità di competenze professionali" al fine di favorire una selezione dinamica tra i soggetti che si candidano per la gestione delle attività formative/orientative, evitando situazioni monopolistiche e incentivando la candidatura di nuovi soggetti qualificati;

VISTI gli obiettivi programmatici, specifici e gestionali del Programma Regionale di Sviluppo D.c.r. n.VII/39 del 10 ottobre 2000:

- 5.1. una formazione professionale adeguata al mondo del lavoro
- 5.1.1. riordino e qualificazione del sistema della formazione professionale
- 5.1.1.9. realizzazione del processo d'accreditamento degli Enti erogatori di formazione

CONSIDERATO che a seguito degli atti normativi sopracitati i competenti uffici regionali hanno predisposto il documento denominato "accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento" composto da due volumi:

✓ **VOLUME PRIMO**

- Disciplina per l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento
- Allegato 1: note introduttive – caratteristiche del sistema e strumentazioni
- Allegato 2: requisiti e criteri per l'accreditamento

✓ **VOLUME SECONDO**

- Allegato tecnico relativo al requisito A1: "Linee guida per la gestione dei processi delle attività formative";

SENTITE la Commissione Regionale per il lavoro e il Comitato Istituzionale di coordinamento, che in data 19 luglio 2001 hanno espresso parere favorevole all'unanimità;

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32, della L. 15 maggio 1998, 127;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l'allegato "A", unito alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, denominato **"accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento"** così composto:
 - ✓ **VOLUME PRIMO**
 - Disciplina per l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento
 - Allegato 1: note introduttive – caratteristiche del sistema e strumentazioni
 - Allegato 2: requisiti e criteri per l'accreditamento
 - ✓ **VOLUME SECONDO**
 - Allegato tecnico relativo al requisito A1: "Linee guida per la gestione dei processi delle attività formative";
2. di rinviare, per i motivi espressi in narrativa, ad un successivo atto deliberativo l'approvazione del requisito B3 "disponibilità di competenze professionali";
3. di prevedere che, il riconoscimento dei corsi di formazione professionale di cui all'art. 27 della L. r. 7 giugno 1980, n. 95 sia rilasciato ai soggetti in possesso di accreditamento regionale, fatte salve le condizioni previste ai commi a), b), c), d) del medesimo articolo;

4. di stabilire che, ferma restando l'ammissibilità dei soggetti accreditati alle procedure di selezione delle attività formative e/o orientative, in relazione alla macrotipologia di riferimento, l'autorità di gestione delle singole azioni, può determinare ulteriori criteri per la valutazione dei progetti, secondo direttive generali stabilite dalla Regione nel caso in cui tali autorità non coincidano con la stessa, nell'ambito di norme quadro per la predisposizione di procedure di evidenza pubblica;
5. di dare mandato al Direttore Generale Formazione, Istruzione e Lavoro di procedere a definire, sulla base dei documenti di cui all'allegato "A" al presente atto, le modalità operative per l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento;
6. di dare mandato al Direttore Generale Formazione, Istruzione e Lavoro ad avvenuta definizione ed approvazione del requisito B3 "disponibilità di competenze professionali" di procedere all'integrazione delle modalità operative di cui al punto precedente;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L.

IL SEGRETARIO